

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1987)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 aprile 1962 (V. Stampato n. 3619)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 aprile 1962

Iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per il potenziamento dei servizi di accertamento delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, per una più diffusa e intensa ricerca della materia imponibile e dei mezzi atti a convalidarne l'esistenza, nonchè per imprimere un maggiore impulso all'azione di repressione delle violazioni e per accelerare la definizione delle vertenze in corso, è stabilita a carico del bilancio dello Stato la spesa di lire due miliardi per il corrente esercizio finanziario e per ciascuno degli esercizi 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

Per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo precedente presso le Amministrazioni

delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari è autorizzata, oltre i limiti normali, la prestazione di lavoro straordinario.

Le Amministrazioni, di cui al comma precedente, possono appaltare servizi meccanografici anche ad imprese estranee alle Amministrazioni stesse.

Art. 3.

Presso ciascun Ispettorato compartimentale delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari è istituito un ufficio di propulsione e di coordinamento delle attività degli Uffici e degli organi che operano nei settori di rispettiva competenza.

L'attività degli Uffici del registro sarà diretta agli accertamenti di ufficio dei trasferimenti della proprietà, dell'usufrutto e del godimento di beni, compresi quelli che si verificano per causa di morte, nonchè delle

cessioni della proprietà e del godimento di aziende industriali e commerciali.

I suddetti uffici cureranno, inoltre, l'ap-puramento del campione unico ed in parti-colare l'accertamento delle cause di deca-denza da benefici tributari previsti da leggi speciali.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, oltre gli accertamenti d'ufficio verso soggetti che hanno omesso di presentare la dichiara-zione dei redditi ed oltre la revisione delle dichiarazioni non utili, eseguiranno piani coordinati di ispezioni documentali nei con-fronti dei soggetti tassabili in base a bi-

lancio. Inoltre, intensificheranno le revisioni delle dichiarazioni dei redditi presentate da-gli altri soggetti.

Art. 4.

Alla copertura della spesa prevista dal-l'articolo 1 si farà fronte con una corrispon-dente quota delle maggiori entrate che con-seguiranno allo sviluppo dei servizi nei set-tori impositivi dallo stesso articolo consi-derati.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.